



**TRIBUNALE DI TERAMO**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari - Ufficio procedure concorsuali**

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT

**I GIUDICI DELL'ESECUZIONE**

**I GIUDICI DELEGATI**

Visto l'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 recante "*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziari*" che sancisce che:

*"1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.*

*2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo";*

preso atto della proclamazione dell'astensione dalle udienze di cui alla delibera dell'Organismo Congressuale Forense del 05/03/2020;

rilevato che ai sensi dell'art.8 della Direttiva n. 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione "*Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi*";

ritenuto pertanto necessario regolamentare le procedure esecutive e le procedure fallimentari pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta:

**DISPONGO**

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, con onere per il professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT



nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

- 2) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche (ove tale modalità di vendita sia stata disposta) tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino al 22/03/2020;
- 5) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino al 22/03/2020;
- 6) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili oggetto delle suddette procedure per qualunque ragione sino a nuovo ordine e salvo particolari ragioni, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione o del Giudice Delegato;
- 7) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;
- 8) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura delle Cancellerie competenti, nei fascicoli delle procedure esecutive e fallimentari.



Si dispone la comunicazione della presente circolare al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza a cura delle Cancellerie competenti.

Teramo, 8 marzo 2020

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

I GIUDICI DELEGATI

Dott. Giovanni Cirillo

Dott. Ninetta D'Ignazio

